

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

FIM
(Federazione Italiana Musicoterapeuti)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Requisiti richiesti dal decreto	5
Requisito a)	6
Requisito b)	7
Requisito c)	9
Requisito d)	10
Requisito e)	11
Requisito f)	12
Requisito g)	13
Riscontro finale	14
Riscontro definitivo	15

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. Nota del Ministero Giustizia (MG) alla FIM avente ad oggetto la richiesta documentazione integrativa;
2. Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (MG) avente ad oggetto la richiesta di parere ed invio della documentazione (Prot. MG 86697U del 30 giugno 2009);
3. Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (MG) avente ad oggetto l'invio di ulteriore documentazione (Prot. CNEL 2912 del 2 ottobre 2009);
4. Codice deontologico;
5. Elenco dei soci aggiornato al novembre 2008, con indicazione dei soci iscritti (con la specificazione di nome, cognome, indirizzo, città e regione);
6. Elenco al 2008 dei referenti regionali;
7. Regolamento al 6 aprile 2009;
8. Statuto al 14 maggio 1998 (agli atti copia fotostatica conforme dell'atto notarile);
9. Verbale Assemblea straordinaria e Statuto (20 ottobre 2001);
10. Organigramma: Comitato scientifico, Commissione per i rapporti con le associazioni italiane, Commissione per i rapporti con l'estero, Responsabile per il costante aggiornamento al sito web;
11. Consiglio direttivo:composizione e dichiarazione con autocertificazione dei relativi membri in merito ai carichi pendenti (ad eccezione del Presidente e legale rappresentante);
12. Nota della Regione Lombardia riguardante l'iscrizione della FIM nel Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro;
13. Nota del MIUR in merito all'inserimento della FIM nell'elenco definitivo Enti accreditati per la formazione del personale della scuola;
14. Note varie aventi ad oggetto attività ed iniziative svolte e/o promosse dalla FIM;
15. Note varie aventi ad oggetto le attività di formazione ed aggiornamento professionale costante;
16. Autocertificazione del Presidente in merito alle modalità di tenuta dell'elenco dei soci, alla scolarizzazione dei soci, alla procedura di disponibilità ed accessibilità degli atti dell'ente;
17. Varie: estratti dal sito <http://www.musicoterapia.it> , da cui si evince, tra le altre, la seguente specificazione (sezione quota associativa): "...contributo comprensivo dell'iscrizione al CNEL dal 2001 (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che segue l'iter politico istituzionale per il riconoscimento delle nuove professioni)".

Con successivo invio del 22 luglio 2012

(a seguito della richiesta di integrazioni dell'Ufficio II di supporto agli OOCC)

18. Atto costitutivo (atto notaio del 14 maggio 1998);
19. Autocertificazione del Presidente in merito all'assenza di carichi pendenti e precedenti;
20. Dichiarazione del Presidente in merito agli elenchi dei soci di cui agli anni: 2006-2007-2008-2009.

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Agli atti risulta copia fotostatica conforme all'allegato B dell'atto notarile del 14 maggio 1998. In tale allegato (che risulta essere lo Statuto) l'art. 1 riporta "E' costituita con sede in Bergamo, via Pignolo n.18 e con durata al 31 dicembre 2100, la Federazione Italiana Musicoterapeuti (FIM)..."

Non risulta, invece, agli atti l'Atto costitutivo (di cui il succitato "allegato B" dovrebbe esserne parte integrante).

Con successivo invio del 22 luglio 2012 è pervenuto tale atto. La costituzione è avvenuta con atto notaio il 14 maggio 1998.

Requisito b)

Adozione di uno statuto che sancisca:

- un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (art.10 e ss. dello Statuto del 2001).

L'art. 10 stabilisce gli organi dell'Associazione, ossia Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo e Presidente. Sono invece previsti come organi eventuali e che possono essere istituiti su richiesta di almeno un decimo dei soci il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Garanti.

Tali organi eventuali sono eletti dall'Assemblea: il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di curare e controllare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione; il Collegio dei Garanti ha il compito di sovrintendere le controversie tra l'associazione e gli associati (art. 19 e 20 dello Statuto del 2001).

L'art. 3 descrive i soggetti che possono far parte dell'Associazione in qualità di associati; al riguardo sono inclusi nell'elenco anche le associazioni, i gruppi, le organizzazioni che svolgono attività e/o studi di musicoterapia.

Non sono previste categorie privilegiate tra gli associati. Inoltre, le procedure di funzionamento delle sedute degli organi sociali sono chiare e trasparenti e sono altresì previste limitazioni al numero di deleghe.

Il fine non di lucro è previsto dall'art. 2 dello Statuto (2001).

L'identificazione dell'attività professionale è rinvenibile nello Statuto (2001) all'art. 2. Nello stesso articolo, si indica che la FIM ha tra i suoi obiettivi "...la delineazione della figura professionale del Musicoterapeuta" e "...l'assunzione di iniziative che tendono a promuovere la qualità e la pratica della musicoterapia". Ulteriori informazioni sono desumibili dal Regolamento all'art. 1 in cui sono previste cinque figure professionali: musicoterapista, musicoterapeuta, coterapeuta, formatore e supervisore.

L'identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per far parte della FIM è rinvenibile nel Regolamento; per ognuna delle su citate cinque figure sono indicate le relative modalità di accesso (unitamente ai titoli di studio e percorsi formativi reputati necessari).

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dallo Statuto (2001) art. 2 e ss. La durata delle cariche è di tre anni per i vari organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei Garanti. Nello Statuto al 2001 non sono previsti limiti alla rieleggibilità; limitazioni in tal senso sono state introdotte successivamente (Statuto al 2012 accessibile dal sito)(*)).

L'art. 15 dello Statuto (2001) stabilisce che il Consiglio direttivo nomini tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Non sono indicati esplicitamente: la durata della carica ed i limiti alla rieleggibilità, introdotti successivamente (*).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra gli organi dell'Associazione è desumibile da alcune norme:

- dello Statuto (2001) che all'art. 19 stabilisce l'incompatibilità tra Revisore dei Conti e Consigliere direttivo;
- del Regolamento che all'art. 4 tratta dei conflitti di interesse o di incompatibilità delle cariche sociali (ogni socio può assumere un solo incarico).

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'Associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.10 e ss. Statuto, 2001).

L'Associazione indica l'esistenza di una struttura tecnico-scientifica, specificando la composizione del Comitato tecnico-scientifico, della Commissione per i rapporti con le associazioni italiane ed per i rapporti con l'estero.

(*)Lo Statuto al 2012 è accessibile sul sito ed aggiornato rispetto al 2001. Le perplessità già segnalate – riguardanti le informazioni presenti nel sito istituzionale della FIM/sezione aspetti istituzionali e relative alla dichiarata iscrizione dal 2001 al CNEL in quanto ente impegnato per il riconoscimento delle nuove professioni – non sussistono più in quanto sono state eliminate.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari

Riscontro

L'associazione ha allegato un elenco relativo ai soci iscritti per l'anno 2008, con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e regione. Il numero complessivo dei soci è pari a poco meno di 80 persone, che consente di coprire 15 regioni su 20.

Non risultano indicate le quote associative versate per gli scopi statutari.

Il Presidente, con propria dichiarazione, afferma che l'elenco degli iscritti è tenuto presso la sede della FIM ed è aggiornato periodicamente in relazione al versamento delle quote associative.

In data 22 luglio 2012 è stata inviata la dichiarazione del Presidente con indicazione del numero dei soci e delle quote associative versate per scopi statutari

(*) E' stato eliminato dal sito della FIM/sezione quote associative, l'attestazione che la quota associativa versata è comprensiva dell'iscrizione al CNEL che segue l'iter politico istituzionale per il riconoscimento delle nuove professioni.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'Associazione fa riferimento al proprio codice deontologico. Lo Statuto stabilisce all'art. 8 i casi in cui gli associati possano essere esclusi dall'Associazione (con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo). Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea (qualora non sia istituito il Collegio dei Garanti).

Il Regolamento all'art. 3 prevede un sistema sanzionatorio graduale in relazione alle inosservanze del Codice deontologico.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale sono previsti esplicitamente nel Codice deontologico (art. 4) e nel Regolamento (art. 2).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Sulla base dell'elenco degli associati al 2008 (disponibile agli atti), l'Associazione risulta presente in 15 Regioni. Sono inoltre indicati i referenti regionali delle seguenti macro aree geografiche:

- Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta;
- Veneto, Friuli Venezia Giulia;
- Trentino;
- Liguria;
- Lazio;
- Emilia Romagna;
- Toscana, Molise;
- Marche, Abruzzo;
- Umbria;
- Campania;
- Basilicata, Puglia, Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Non risulta agli atti la pertinente dichiarazione per il Presidente. Sono, invece, disponibili le autocertificazioni di tutti gli altri membri del Consiglio direttivo.

In data 23 luglio 2012, il Presidente dell'Associazione ha provveduto ad inviare la dichiarazione con atto di notorietà del Presidente di non avere condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Riscontro finale

La FIM , in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. b, d,e.

Non risulta in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c) e g) , in merito ai quali si rappresenta quanto segue:

1. con riferimento al **requisito a)**, manca agli atti la relativa documentazione, ossia la copia dell'Atto costitutivo;
2. per quanto riguarda il **requisito c)**, manca l'elenco completo dei soci per ciascuno dei quattro anni antecedenti la domanda dell'Associazione;
3. con riferimento **requisito g)**, l'Associazione non ha provveduto ad allegare la dichiarazione con atto di notorietà del Presidente (in qualità di rappresentante legale della FIM), di non avere condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Ulteriori perplessità riguardano, infine, i seguenti riscontri:

- a) aggiornamento delle norme dello Statuto, avvenuto successivamente (la copia non risulta agli atti, ma è accessibile dal sito istituzionale della FIM);
- b) le informazioni presenti nel sito istituzionale della FIM nella sezione quote associative, dove la FIM stessa attesta: 1) l'iscrizione dal 2001 dell'associazione al CNEL; 2) il versamento di una quota associativa comprensiva dell'iscrizione al CNEL, in quanto ente che segue l'iter politico istituzionale per il riconoscimento delle nuove professioni;
- c) scarso numero di soci (ad oggi pari a poco meno di 90 unità), anche se presenti nella maggior parte delle regioni.

In data 4 luglio 2012 è stata inoltrata dall'Ufficio II di supporto agli OOCC, una email avente ad oggetto la richiesta di integrazioni di cui sopra (termine ultimo 14 luglio 2012). Con la medesima comunicazione è stato, altresì, richiesta l'eliminazione dal sito delle dichiarazioni di cui al precedente punto b).

Riscontro definitivo

Al 14 luglio 2012, non è pervenuta alcuna risposta alla mail inviata (04 luglio12) rimanendo inalterate le criticità riscontrate.

L'Ufficio esprime orientamento negativo alla richiesta di FIM all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007 e s.m.i.

ORIENTAMENTO NEGATIVO DELLA COMMISSIONE (17 luglio12)

Le integrazioni richieste sono pervenute all'Ufficio in data 23 luglio 2012 (successivo alla riunione di Commissione). Nel dettaglio:

- Atto costitutivo (atto notaio del 14 maggio 1998);
- Autocertificazione del Presidente in merito all'assenza di carichi pendenti e precedenti;
- Dichiarazione del Presidente in merito agli elenchi dei soci di cui agli anni: 2006-2007-2008-2009;
- Eliminazione dal sito di ogni succitato riferimento all'iscrizione della FIM presso il CNEL.

Nonostante il tardivo invio, l'Ufficio ha optato per un supplemento di istruttoria e di proporre i nuovi esiti alla prima riunione utile di Commissione.

A conclusione di tali ulteriori approfondimenti, l'Associazione risulta in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g. Per quanto quindi esposto, l'Ufficio può esprimere al 26 luglio 2012 un'orientamento positivo alla richiesta di FIM all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007. Rimane tuttavia la criticità relativa all'esiguo numero di soci e alla scarsa diffusione territoriale.

In data 27 luglio 2012, i Consiglieri hanno convenuto di non trattare tale supplemento di istruttoria in sede di Commissione, confermando le seguenti perplessità:

- la rappresentatività numerica e regionale pressoché nulla (sono circa 80) e ribadita nelle integrazioni;
- i titoli di studio non adeguatamente definiti.

Riscontro definitivo: 27 luglio 2012

Si conferma, quindi, l'esito della riunione di Commissione del 17 luglio 2012: orientamento negativo alla richiesta di FIM all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.